

"Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" (Ddl n. 5736)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili pubblici).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi affinché gli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione di quelli che adottano una contabilità esclusivamente economico-patrimoniale, adeguino il sistema contabile ed i relativi bilanci alle disposizioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere la normalizzazione dei sistemi contabili degli enti ed organismi pubblici al fine di consentire il monitoraggio, le verifiche ed il consolidamento delle risultanze da essi emergenti;

b) contribuire a rendere più razionali, trasparenti e significative le politiche di bilancio attraverso l'articolazione delle entrate e delle spese in unità previsionali di base, stabilendo che a ciascuna unità corrisponda un unico centro di responsabilità, cui è affidata la relativa gestione delle risorse;

c) individuare, in relazione all'assetto organizzativo dell'ente o dell'organismo pubblico, il responsabile dell'unità previsionale di base;

d) fissare le linee di indirizzo per la elaborazione di un sistema unitario di principi contabili per la redazione e la revisione del bilancio di previsione e del rendiconto generale degli enti ed organismi pubblici, nonché per la iscrizione e la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione all'evoluzione delle tecniche contabili e delle fonti normative, incluso il processo di omologazione nel sistema giuridico nazionale dei principi contabili internazionali, se ed in quanto applicabili agli enti ed organismi pubblici;

e) favorire, attraverso idonei prospetti di raccordo, l'acquisizione delle informazioni fondamentali per la costruzione del conto economico delle amministrazioni pubbliche secondo le regole dettate dal regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, ciascuno dei quali deve essere corredato dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso il parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

3. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi previsti dai commi 1 e 5, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti territoriali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti con l'adesione al patto di stabilità e crescita con il rispetto delle disposizioni recate dal presente articolo che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117 e 119, secondo comma, della Costituzione. Gli schemi di decreti legislativi relativi alle regioni e province autonome e agli enti locali sono, altresì, trasmessi per il parere alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. Ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1 è istituito, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche, composto da diciassette membri interni e da tre membri esterni alla pubblica amministrazione esperti in materia giuridico-contabile. I membri interni sono costituiti da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, nonché da un rappresentante dell'ISTAT, da tre rappresentanti, di cui uno in rappresentanza delle regioni a statuto speciale, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e da due rappresentanti, designati da ciascuna delle Associazioni rappresentative degli enti locali: Unione delle province d'Italia (UPI), Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e Unione nazionale comuni comunità ed enti montani (UNCHEM).

7. Ai componenti esterni del Comitato spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese determinati con lo stesso decreto di cui al comma 6. Ai componenti interni del Comitato spetta il rimborso delle eventuali spese di missione sostenute, che restano a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Il Comitato indica al Ministro dell'economia e delle finanze le linee guida per la definizione degli schemi di decreto legislativo entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.

(Semplificazione nei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria).

1. All'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, terzo periodo, dopo le parole: «nell'elenco previsto dal terzo comma» sono inserite le seguenti: «ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

«Se i contribuenti sono rappresentati dai soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, non è richiesta la procura di cui ai commi precedenti per i rapporti con gli uffici previsti dagli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del presente decreto».

2. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4 numerata e vidimata.

3. Ferma restando la facoltà della dogana di effettuare comunque i controlli ritenuti necessari, il comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 luglio 2000, n. 213, si interpreta nel senso che il potere di asseverazione attribuito agli speditonieri doganali e agli altri soggetti abilitati può essere esercitato anche successivamente all'espletamento dell'operazione doganale. Il comma 5 del medesimo articolo si interpreta nel senso che l'attestazione contenuta nell'asseverazione riguarda sia la completezza documentale e la regolarità formale, sia tutti gli aspetti di regolarità sostanziale dell'operazione doganale. I soggetti che esercitano il potere di asseverazione di cui al medesimo articolo 2 della citata legge n. 213 del 2000 assumono la veste di persona incaricata di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 del codice penale.

4. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, in materia di assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sono abilitati all'assistenza tecnica

dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali, nonché i consulenti del lavoro»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati e gli obblighi di sostituto di imposta relativi alle ritenute medesime,» sono soppresse.

5. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».

6. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), primo periodo, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582», e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;

2) alla lettera b), le parole: «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;

d) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582».

7. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 6 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 2.

(Semplificazione nei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria).

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed i revisori contabili, purché non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

*** 2. 201.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Pagliarini, Peretti, Tarditi.

(Approvato)

Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed i revisori contabili, purché non dipendenti di pubbliche amministrazioni.

*** 2. 202.** *(Testo modificato nel corso della seduta)* Benvenuto, Lettieri, Pistone, Duilio, Delbono.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Il comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è sostituito dai seguenti:

«3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi e accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, può essere consentito, in deroga a quanto previsto dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nel limite massimo di sessanta mesi con provvedimento motivato degli stessi enti impositori.

3-ter. L'interesse di differimento e di dilazione per le regolarizzazioni rateali di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, è pari al tasso legale di interesse maggiorato di due punti.

3-quater. Per le aziende in crisi, beneficiarie di provvedimenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti medesimi, l'interesse di dilazione è ridotto alla misura degli interessi legali. La stessa riduzione può essere concessa in casi eccezionali definiti dagli enti previdenziali».

2. 05. Benedetti Valentini.

(Approvato)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.

(Fermo amministrativo).

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 69, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, si interpretano nel senso che, successivamente all'istituzione delle agenzie fiscali previste dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo 69, ultimo comma, può essere esercitato anche da tali agenzie.

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nel periodo di imposta di realizzo e in quello precedente. Tale disposizione si applica anche alle

differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere c) e d), e i relativi costi.

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano con riferimento alle partecipazioni acquisite presso società che direttamente o indirettamente controllano la società acquirente, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla la società acquirente, nonché società a questa collegate. Ai fini della determinazione del requisito di controllo e del collegamento si applica l'articolo 2359 del codice civile».

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino della normativa sulla sicurezza degli impianti).

1. Il comma 44 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dai seguenti:

«44. Entro il 31 dicembre 2005 il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti ai sensi del presente comma.

44-bis. Le disposizioni del capo V della parte II del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto, se compatibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 44».

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.

(Obbligo di denaturazione del gasolio per uso riscaldamento).

1. La denaturazione di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, si effettua solo a seguito di specifica determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, che attesta la vigenza di un'aliquota di accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore nella misura percentuale di almeno il 10 per cento rispetto a quella prevista per il gasolio usato come carburante. Con la medesima determinazione sono fissati i tempi, la formula e le modalità della denaturazione.

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.

(Semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero).

1. Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e di promuovere la concorrenza nei mercati del gas naturale, la costruzione e l'esercizio dei gasdotti facenti parte della rete nazionale di trasporto del gas e dei nuovi gasdotti di interconnessione con l'estero sono attività di preminente interesse statale e sono soggetti a un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture in conformità al progetto approvato.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla valutazione di impatto ambientale e alla verifica della conformità delle opere al progetto autorizzato. Restano ferme, nell'ambito del procedimento unico di cui al presente articolo, le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in merito all'accertamento delle conformità delle opere alle prescrizioni delle norme di settore e dei piani urbanistici ed edilizi.
3. Il Ministro delle attività produttive adotta, con proprio decreto, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme atte a regolare il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al presente articolo, nel rispetto del principio di semplificazione, e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente).

1. Al fine di promuovere l'attuazione di investimenti e la gestione unitaria del servizio idrico integrato sul complesso del territorio di ciascun ambito territoriale ottimale nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), in sede di riparto della dotazione aggiuntiva del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, accantona un'apposita riserva premiale, pari a 300 milioni di euro, da riconoscere per spese in conto capitale, proporzionalmente alla popolazione, ai comuni e alle province che, consorziati o associati per la gestione degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, risultino avere affidato e reso operativo il servizio idrico integrato a un soggetto gestore individuato in conformità alle disposizioni dell'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. Il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con successiva delibera, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio, determina i criteri di riparto e di assegnazione della riserva premiale ai comuni e alle province le cui gestioni risultino affidate entro il 30 giugno 2006 secondo le disposizioni di cui al comma 1, favorendo criteri di mercato e tempestività.
3. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è il prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b), della delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04 del 30 gennaio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2004.
4. Il parametro di remunerazione dell'energia riconosciuta al produttore che cede l'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, è una tariffa unica determinata dalla media ponderata delle fasce orarie, del prezzo definito nell'allegato A, articolo 30, comma 30.1, lettere a) e b), della citata delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 5/04.
5. Fermo restando il principio dell'imprescindibile riconoscimento di una tariffa unica e non differenziata per fasce derivante dalla specificità degli impianti in oggetto, il parametro indicato al comma 4, qualora dovesse essere modificato o venire a mancare ai sensi della normativa vigente,

verrà automaticamente sostituito con la migliore alternativa tariffaria possibile, facendo sempre riferimento alle condizioni economiche del mercato, ma nel rispetto dei principi e delle finalità determinati dalla normativa comunitaria e nazionale di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

6. La misura dell'energia ritirata ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, viene effettuata dal gestore di rete competente, al netto dei consumi per usi di centrale, senza necessità per il soggetto produttore di stipula del contratto di consumo di detta energia con il distributore locale e senza oneri aggiuntivi per il produttore medesimo.

7. Le direttive, delibere o disposizioni comunque emanate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, dal Gestore della rete di trasmissione nazionale, dal Gestore del mercato elettrico, dall'Acquirente unico e dai gestori di rete, nel campo delle energie rinnovabili, del risparmio e dell'efficienza energetica dovranno conformarsi ai principi ed alla disciplina di cui ai commi da 3 a 6.

8. Al fine di assicurare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la partecipazione costante ed efficiente a livello nazionale ed internazionale in materia di lotta all'inquinamento marino accidentale la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è soppressa e sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dalla Segreteria tecnica per le azioni nazionali ed internazionali in materia di inquinamento marino accidentale e per la sicurezza ambientale della navigazione. La Segreteria dura in carica quattro anni e i membri possono essere rinnovati.

9. La Segreteria tecnica opera presso la competente Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed è composta da un numero massimo di dieci esperti in materia di lotta all'inquinamento marino e sicurezza della navigazione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La Segreteria fornisce il supporto tecnico alle politiche del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per quanto concerne la fissazione degli *standard* normativi, di metodi e tecnologie di sviluppo sostenibile e per la partecipazione del Ministero alle varie commissioni, gruppi di studio e di lavoro istituiti in esecuzione ovvero in preparazione della stipula di accordi internazionali riguardanti le medesime materie. Fornisce, altresì, al competente Direttore generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio elementi tecnici in merito alle attività di sorveglianza, monitoraggio e disinquinamento del mare territoriale.

10. Nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i compensi per i membri dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.

11. Al fine di ottimizzare le risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività in materia di difesa del suolo previste dal testo unico di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, dalla legge 5 marzo 1963, n. 366, dal decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e dalle leggi 18 maggio 1989, n. 183, e 28 dicembre 2001, n. 448, e di uniformare le relative procedure di spesa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite procedure per l'utilizzo delle predette risorse finanziarie.

12. All'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole da: «, attraverso il finanziamento» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «. La ripartizione dei predetti limiti di impegno è disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'utilizzo di tali risorse avviene mediante accordi di programma quadro per la tutela delle

acque e la gestione delle risorse idriche sottoscritti nell'ambito delle intese istituzionali di programma di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tale fine il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio concorre con contributi quindicennali al finanziamento degli interventi contenuti nei predetti accordi di programma quadro e realizzati da soggetti privati attuatori».

13. Per l'utilizzo dei limiti d'impegno quindicennali di cui all'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di risorse idriche, iscritti a decorrere dall'anno 2005 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sono applicate le procedure di cui all'articolo 144, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 12.

14. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, le parole da: «, a seguito dell'approvazione» fino a: «delle aree» sono soppresse e dopo le parole: «gli interventi della bonifica» sono inserite le seguenti: «di interesse pubblico». Dopo il comma 1-ter del medesimo articolo 2 è inserito il seguente:

«1-ter.1. Per l'attuazione della bonifica di cui al comma 1 si applica la procedura di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468».

15. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Ai fini del rilascio della concessione di derivazione di acque pubbliche, l'attività di produzione di energia idroelettrica è considerata servizio pubblico essenziale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 8.

(Misure per la razionale produzione e distribuzione energetica e per la tutela dell'ambiente).

Al comma 2, sostituire le parole: il 30 giugno 2006 con le seguenti: sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. 205. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Giudice.
(Approvato)

Al comma 11, dopo le parole: dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: , sentite le competenti Commissioni parlamentari.

8. 210. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
(Approvato)

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: con la Conferenza Unificata.

* **8. 22.** Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Olivieri.
(Approvato)

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: con la Conferenza Unificata.

* **8. 27.** Ria, Lusetti, Stradiotto, Bressa.
(Approvato)

Al comma 15, capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, le parole; , ferma restando la necessità di salvaguardare l'equilibrio idrogeologico, l'ecosistema e l'integrità del corpo idrico.

8. 212. Zanella, Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

(Approvato)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.

(Legge obiettivo per le città).

1. Il Governo, per promuovere lo sviluppo economico, individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta, strategici e di preminente interesse nazionale, ove attuare un programma di interventi in grado di accrescerne le potenzialità competitive a livello nazionale ed internazionale, con particolare riferimento al sistema europeo delle città.

2. In sede di predisposizione del programma di cui al comma 1, il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, perseguendo i seguenti obiettivi:

a) sostenere iniziative di valorizzazione degli ambiti urbani e territoriali di area vasta, anche attraverso l'incremento della dotazione di infrastrutture anche immateriali e servizi, ottimizzando le esternalità generate dai processi di potenziamento infrastrutturali del territorio;

b) rafforzare i sistemi urbani e territoriali di area vasta anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità conseguenti al traffico urbano e di attraversamento di merci e passeggeri;

c) ottimizzare le opportunità offerte dalla presenza di assi infrastrutturali transnazionali per caratterizzare gli ambiti territoriali come elementi di connessione transfrontaliera;

d) configurare un insieme di interventi, di funzioni e di attrezzature capaci di assicurare processi economici di sviluppo sostenibile e coniugare una molteplicità di soggetti pubblici e privati, attese sociali e interessi economici anche differenziati, assegnando priorità ai progetti di miglioramento della mobilità urbana ad alto contenuto tecnologico e di minore impatto ambientale;

e) perseguire, secondo il principio di sussidiarietà, l'efficienza allocativa delle risorse statali investite attraverso l'implementazione delle fonti finanziarie dei soggetti che partecipano alla realizzazione degli interventi.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora le linee guida per la predisposizione del piano degli interventi di cui al comma 4, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Le linee guida sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*.

4. Al fine della predisposizione del programma, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle linee guida di cui al comma 3, d'intesa con ogni singola regione ovvero con le regioni interessate individua gli ambiti urbani e territoriali di area vasta strategici e di preminente interesse nazionale. L'elenco dei comuni abilitati a presentare proposte di piano è pubblicato, nei successivi trenta giorni, nella *Gazzetta Ufficiale*.

Entro i successivi centoventi giorni i comuni abilitati trasmettono le proposte di piano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla regione ovvero alle regioni competenti. Qualora il piano di interventi riguardi più comuni, gli stessi si impegnano ad attivare ogni utile forma di coordinamento, individuando un soggetto promotore dell'iniziativa. Nella fase di attuazione del piano, i comuni si associano ai sensi di quanto previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero possono costituire una società ai sensi del comma 8.

5. Il piano degli interventi, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, può anche prevedere l'adozione dei seguenti strumenti:

a) trasferimento di diritti edificatori e istituzione di apposito registro;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, previa valutazione del rapporto costo-benefici;

- c) misure fiscali di competenza comunale sugli immobili e strumenti di incentivazione del mercato della locazione;
- d) costituzione delle società di cui al comma 8.

6. Ai piani, trasmessi, entro sessanta giorni, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al CIPE che li approva nei successivi sessanta giorni, è assicurata ogni idonea forma di pubblicità al fine di consentire la formulazione di osservazioni e pareri finalizzati al miglioramento dei piani medesimi. Le forme di pubblicità ed i soggetti legittimati alla formulazione di osservazioni e pareri sono indicati nelle linee guida di cui al comma 3.

7. I comuni, individuati ai sensi del comma 4, predispongono il piano definitivo degli interventi, anche attivando la partecipazione di proposte private e secondo l'intesa sottoscritta dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il piano è trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne verifica le conformità rispetto al piano approvato dal CIPE.

8. Per progettare, realizzare e gestire i piani di cui alla presente legge, i comuni possono costituire società per azioni anche con la partecipazione della provincia, della regione, di altri enti ed amministrazioni pubblici e di soggetti privati secondo le disposizioni recate dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. I piani si attuano con la sottoscrizione di un accordo di programma quadro da parte dei soggetti competenti per l'attuazione.

10. Le attività di accompagnamento, controllo e monitoraggio relative all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei piani sono assicurate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che predispone una relazione annuale al Parlamento.

11. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si fa fronte mediante parziale utilizzo delle risorse per le infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443. Con la legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria, è individuata la quota parte delle risorse di cui alla citata legge n. 443 del 2001, da destinare agli interventi di cui al presente articolo.

12. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettera b), e al fine di incentivare modalità di trasporto alternative a quella privata, gli enti locali possono escludere dall'imposta comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i manifesti collocati sui mezzi di trasporto pubblici volti a pubblicizzare esclusivamente i servizi e l'offerta delle medesime imprese di trasporto pubblico locale.

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.

(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia).

1. Il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, nel limite delle disponibilità destinate a contributi a fondo perduto, può concedere agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo di cui al punto 2 della circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 4240, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001, anche nella forma del contributo in conto interessi su finanziamenti bancari concessi a condizioni liberamente concordate tra le parti secondo modalità regolate con decreto del Ministero delle attività produttive.

2. Al fine di favorire lo sviluppo di idee innovative realizzate da aggregazioni di piccole e medie imprese, una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla realizzazione di nuovi prodotti e servizi nei settori del tessile, dell'alimentare, delle nanotecnologie, delle tecnologie dell'idrogeno applicate al trasporto e alla produzione di energia,

delle biotecnologie in ambito farmaceutico e sanitario, delle tecnologie della comunicazione e delle tecnologie spaziali, anche mediante interazione e collaborazione tra il settore pubblico e quello privato della ricerca. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e con il il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) sono stabiliti i criteri per la selezione dei progetti, le modalità di presentazione della relativa relazione tecnica, dello studio di fattibilità dell'eventuale prototipo, le forme dell'eventuale revoca dei contributi assegnati e le modalità di costituzione di dette aggregazioni. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, emanato di concerto con i Ministri per l'innovazione e le tecnologie e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma tra le regioni, sulla base di indicatori demografici e socio-economici, nel pieno rispetto della potestà regolamentare delle regioni, delle province, dei comuni e delle città metropolitane in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazione per i settori produttivi. In fase di prima applicazione il decreto è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Una quota delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e allo sviluppo, volti alla copertura dei costi, non superiori a 500.000 euro, sostenuti per lo studio e la valorizzazione di brevetti commissionati ad università o enti di ricerca pubblici e privati senza scopo di lucro. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinate le modalità di attuazione dell'intervento e le tipologie di aiuto che dovranno prevedere una quota di contributo non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti dall'impresa.

4. Le domande di finanziamento a valere sul Fondo di cui al comma 1 sono valutate entro tre mesi dalla presentazione e i contributi sono erogati entro i tre mesi successivi alla data di approvazione.

5. Una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata alla concessione di agevolazioni a favore dei programmi finalizzati allo svolgimento di attività di sviluppo precompetitivo svolti dalle piccole e medie imprese localizzate nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato che istituisce la Comunità europea, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e da quella che verrà approvata per il successivo periodo.

6. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate annualmente le quote di risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, da destinare agli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché al comma 270 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Per fare fronte alle esigenze relative all'attività amministrativa in materia di proprietà industriale, con particolare riguardo all'evoluzione del sistema nazionale ed internazionale di tutela dei brevetti, nonché alle programmate modifiche di riassetto normativo, per l'anno 2005 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, da utilizzare secondo criteri e modalità determinati dal Ministro delle attività produttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 10.

(Contributi in conto interessi su finanziamenti bancari da parte del Fondo per l'innovazione tecnologica e altri Fondi di garanzia).

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Ai sensi dell'articolo 64 del Codice dei diritti di proprietà industriale approvato dal Consiglio dei

Ministri il 10 settembre 2004, l'appartenenza dei risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito dell'attività accademica o da pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, o realizzata nell'ambito dei contratti di ricerca, di consulenza ovvero di convenzioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di altri strumenti normativi italiani o comunitari relativi all'attività di ricerca, appartiene all'università od alla pubblica amministrazione od ente pubblico, avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, con le quali intercorre il rapporto di lavoro, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto l'autore e di ottenere almeno il 30 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento del brevetto. Le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono la quota dei proventi spettante all'inventore. Ai fini di questa nonna si intendono enti pubblici di ricerca la pubblica amministrazione od ente pubblico avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca.

9. In caso di più inventori, a tutti spetta il diritto di essere riconosciuti autori. In tal caso il diritto a percepire almeno il 30 per cento o dei diritti derivanti dallo sfruttamento del brevetto è da ripartirsi fra tutti gli autori in parti che si presumono eguali, salvo sia concordata od accertata una diversa partecipazione alla realizzazione dell'invenzione, nel qual caso la ripartizione deve avvenire in misura proporzionale al contributo da ciascuno offerto.

10. L'inventore comunica la sua invenzione all'Università od all'ente pubblico di ricerca con il quale intercorre il rapporto di lavoro secondo le modalità da questi stabilite, affinché l'università o l'ente pubblico di ricerca possano manifestare entro due mesi dalla comunicazione stessa, il proprio interesse ad esercitare il diritto di richiedere il relativo brevetto. Decorso il termine dei due mesi senza che l'università o l'ente pubblico di ricerca abbiano manifestato il proprio interesse ad esercitare il diritto a richiedere il brevetto, o comunque non abbiano proceduto a detto deposito entro i termini di sei mesi successivi a tale manifestazione, il diritto di deposito del brevetto spetta all'inventore.

11. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca abbia esercitato il diritto di richiedere il brevetto, ma non ne abbia iniziato lo sfruttamento entro i due anni successivi, l'inventore, qualora ne faccia richiesta, acquisisce il diritto a sfruttare gratuitamente l'invenzione e ad esercitare i diritti patrimoniali ad essa connessi.

12. Le università e gli enti pubblici di ricerca hanno la facoltà di decidere in quali paesi si estende l'efficacia della domanda prioritaria di protezione. L'inventore ha diritto di decidere se l'estensione debba essere effettuata, in territori esclusi dall'università o dagli enti pubblici di ricerca.

Analogamente, in fase di rinnovo annuale, se l'università o l'ente pubblico di ricerca decidesse di non mantenere la corresponsione dell'annualità in paesi di non proprio interesse, l'inventore ha la possibilità di mantenere, a sue spese, il pagamento di tali annualità. In tutti i casi previsti nel presente comma, l'inventore è titolare del 70 per cento dei benefici economici derivanti dallo sfruttamento effettuato nei paesi da quest'ultimo prescelti o comunque rinnovati con tasse di mantenimento a suo carico, mentre il restante 30 per cento sarà devoluto all'università o all'ente pubblico di ricerca.

13. Qualora l'università o l'ente pubblico di ricerca decidessero, una volta depositato il brevetto, di offrirlo in cessione a terzi, all'inventore spetta il diritto di prelazione per l'acquisto. Nel caso di ricerche finanziate in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza dei ricercatori, le università e gli enti pubblici, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono ciascun aspetto dei rapporti reciproci, sempre fermo restando che all'inventore spetta il diritto di essere riconosciuto autore dell'invenzione e di una percentuale dei benefici derivanti dallo sfruttamento della stessa.

14. Le università e gli enti pubblici di ricerca, si dotano, singolarmente, o attraverso rapporti convenzionali o associativi, nell'ambito delle proprie risorse finanziarie, di strutture idonee a valorizzare le invenzioni realizzate dai ricercatori e delle quali sono titolari.

10. 205. Cialente, Tocci, Lulli, Mariotti, Gambini, Gamba, Maggi, Gastaldi, Polledri, D'Agrò,

Ruggeri, Arrighi.
(*Approvato*)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8. Con decreto del Ministro delle attività produttive sono determinate le modalità per l'accesso delle società cooperative e loro consorzi agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488.

9. Al fine di cui al comma 8, una quota delle risorse annualmente disposte a favore della legge 19 dicembre 1992 n. 488, è utilizzata per la concessione degli incentivi e finanziamenti per le società cooperative e loro consorzi.

10. Il Ministro delle attività produttive provvede, con il decreto di cui al comma 8, a disciplinare la concessione, l'erogazione e le modalità applicative relative agli incentivi pubblici concessi alle società cooperative e loro consorzi, fatta salva la verifica del rispetto dell'intensità degli aiuti e del divieto di cumulo delle agevolazioni, di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

10. 5. Peretti, Di Giandomenico.
(*Approvato*)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Ai confidi costituiti come società cooperative possono partecipare, in qualità di soci sovventori, i Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59»;

b) il comma 19 è abrogato;

c) il comma 43 è abrogato.

10. 6. Peretti, Di Giandomenico.
(*Approvato*)

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis. - 1. Una quota, pari a 10 milioni di euro, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è destinata alla concessione di agevolazioni alle imprese, nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria per gli aiuti di Stato, nelle aree sottoutilizzate determinate con le indagini conoscitive di cui all'articolo 1-ter legge 18 luglio 1993, n. 236, ed individuate con decreto del Ministero del lavoro 31 maggio 1999 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 1999, n. 173 di cui alla convenzione col Ministero del lavoro del 30 luglio 2001.

10. 06. Caparini, Sergio Rossi, Pagliarini, Stucchi.
(*Approvato*)

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 11.

(Convenzioni per la gestione di interventi in favore delle imprese artigiane).

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata.

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 12.

(Disposizioni in favore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. A valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, una quota fino a 30 milioni di euro è destinata alla concessione di finanziamenti a piccole imprese, anche artigiane, e loro consorzi, come definite dalla normativa comunitaria in vigore. Le tipologie delle iniziative, volte a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese senza prevedere la presenza stabile all'estero con strutture o personale, sono stabilite con delibera del CIPE. I finanziamenti sono concessi per importi fino al 50 per cento del valore dell'iniziativa finanziata e comunque per un valore unitario non superiore a 50 mila euro. Le condizioni dei finanziamenti sono quelle applicate alle operazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 23 marzo 2000, n. 136. Il CIPE può modificare l'importo complessivo destinato al finanziamento delle operazioni di cui al presente comma, in funzione dell'operatività dello strumento.
2. In attesa della unificazione dei fondi rotativi destinati ad operazioni di venture capital di cui all'articolo 9, comma 1-*ter*, lettera *d)*, della legge 29 luglio 2003, n. 229, introdotto dall'articolo 6 della legge 31 marzo 2005, n. 56, il Comitato di indirizzo e rendicontazione di cui all'articolo 5 del decreto del Vice Ministro delle attività produttive 3 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2003, può, in caso di esaurimento dei fondi destinati ad un'area geografica o a determinate categorie di imprese, autorizzare l'imputazione di singole operazioni su fondi destinati ad altra area geografica o ad altra categoria di imprese.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.

(Disposizioni in favore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, può essere, a cura dell'ente gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso presso una compagnia di assicurazione o istituto di credito. I costi della garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli operatori beneficiari dei finanziamenti a valere sul fondo. Le condizioni e le modalità del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte all'approvazione del Comitato di gestione del fondo e non devono comportare oneri a carico del fondo.

12. 201. Alberto Giorgetti, Migliori.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. Allo scopo di ottimizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento CE n. 1334/2000 del Consiglio, il sistema dei controlli, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96, sulle attività connesse alle esportazioni di beni a duplice uso sottoposte a procedura autorizzativa ai sensi dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è assegnato all'Autorità nazionale di cui al medesimo articolo 2 un contingente integrativo, nel numero massimo di quattro unità di personale, anche comandato, e di esperti.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 104.000 euro per l'anno 2005 e di 108.000 euro a decorrere dall'anno 2006, da iscriverne nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per affluire ad apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria Provinciale di Roma, intestata all'Autorità nazionale competente.

5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 104.000 euro per l'anno 2005 e a 108.000 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento della voce «Ministero degli affari esteri».

6. Al fine di sostenere le piccole e medie imprese esportatrici italiane o loro consorzi nella competizione internazionale mediante il rinnovo della loro produzione, le disponibilità finanziarie di cui al Fondo istituito dall'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, possono essere utilizzate anche per la concessione a dette imprese e consorzi di finanziamenti di attività da svolgere per l'innovazione, quali la progettazione, sperimentazione, prototipizzazione, ingegnerizzazione, collaudo e brevettazione di nuovi prodotti o modelli per il mercato internazionale.

7. Ai fini di quanto previsto al comma 6, per piccole e medie imprese si intendono le imprese definite tali dal Ministro delle attività produttive, con i decreti in vigore emessi in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, e la cui quota di ricavi esteri risulti congruente con le finalità di internazionalizzazione del progetto presentato.

8. L'importo massimo del finanziamento concedibile ai sensi del comma 1 del presente articolo è pari al 100 per cento dell'importo complessivo delle spese ammissibili, ancora da sostenersi. Il limite massimo dell'importo del finanziamento concedibile è pari ad euro 500.000 per ciascun programma di innovazione. Tale importo è elevabile fino ad euro 1.000.000 qualora il soggetto beneficiario sia un consorzio.

9. Il tasso di interesse fisso è pari al 15 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del relativo contratto, applicabile alle operazioni di credito agevolato alle esportazioni a tasso variabile effettuate con raccolta sul mercato interno, stabilito dal Ministero del tesoro con decreto ministeriale 21 dicembre 1994. Il finanziamento può essere concesso per una durata non superiore a sei anni, di cui due di preammortamento, durante il quale sono corrisposti solo gli interessi, e quattro di ammortamento.

10. A totale copertura del rimborso del capitale, dei relativi interessi e di altri oneri accessori, le imprese beneficiarie dovranno prestare idonee garanzie. Le imprese potranno essere ammesse al beneficio della garanzia integrativa e sussidiaria (GIS) di cui all'articolo 21, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

11. Le condizioni, le modalità ed i limiti per la concessione e l'erogazione del finanziamento, le tipologie e le modalità delle garanzie sono determinate dal Comitato di cui alla Convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST SpA, stipulata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall'Unione Europea. Detto Comitato stabilirà altresì i tempi e le condizioni, anche di tasso, da applicare in caso in cui l'impresa beneficiaria non realizzi le finalità di cui al primo comma del presente articolo.

12. Il Ministero delle attività produttive, anche mediante ispezioni *in loco*, può accertare la realizzazione del programma finanziato e verificare il relativo stato di attuazione. A tal fine il Ministero può avvalersi della collaborazione di propri uffici, enti e società ad esso collegate. Le spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del Fondo di cui all'articolo 2 decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394.

13. Per la gestione degli interventi di cui ai commi 6 e 12 e di tutti gli interventi effettuati a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, si applicano gli stessi parametri per la determinazione delle commissioni e quanto altro stabilito dalla convenzione sottoscritta tra la SIMEST S. P. A. e il Ministero delle attività produttive per la gestione di detto Fondo, ad eccezione di quanto previsto per la quantificazione complessiva delle commissioni. La revisione della citata convenzione dovrà essere effettuata limitatamente all'introduzione del pieno criterio di proporzionalità tra le

commissioni da corrispondere alla SIMEST S. P. A e l'attività da essa svolta per la gestione di tutti gli interventi effettuati a valere sul predetto Fondo in ciascun anno di riferimento.

12. 205. Alberto Giorgetti, Migliori.

*(Approvato ad esclusione
dei commi 3, 4 e 5)*

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 13.

(Disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale).

1, Le disposizioni in materia di reindustrializzazione e di promozione industriale, di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al comma 8 dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, trovano applicazione nei comuni nei cui territori hanno sede gli stabilimenti industriali interessati e nei comuni confinanti, fermo restando che, in ogni caso, gli ambiti territoriali non possono eccedere il territorio della provincia di appartenenza.

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 14.

(Diffusione delle tecnologie).

1. Le cessioni a titolo gratuito da parte delle imprese di *personal computer* con eventuali relativi programmi di funzionamento, già interamente ammortizzati e utilizzati da non più di cinque anni come beni strumentali, se effettuate in favore di associazioni e altre organizzazioni non lucrative con scopi solidaristici o sociali, non danno luogo ai fini delle imposte sul reddito a destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Possono beneficiare delle donazioni previste dal presente articolo, alle condizioni previste, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le società cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le fondazioni e le associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. Le pubbliche amministrazioni statali, nei rapporti con i cittadini e con le imprese, sono tenute a ricevere, nonché inviare se richiesto, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, la corrispondenza, i documenti e tutti gli atti relativi ad ogni adempimento amministrativo che non sia già oggetto di specifica e dedicata procedura informatizzata. A tale fine le pubbliche amministrazioni si avvalgono di beni e servizi informatici e telematici che assicurino l'integrità del messaggio nella fase di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale, e la conformità dello stesso all'originale mediante tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento da un supporto all'altro nel rispetto delle vigenti regole tecniche. Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l'impiego di mezzi informatici, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la conformità all'originale è assicurata dal soggetto incaricato del trasferimento da un supporto all'altro mediante l'utilizzazione di tecnologie che conferiscono validità legale al processo di trasferimento nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. L'obbligo di cui al comma 2 decorre, per ciascuna pubblica amministrazione centrale, dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro interessato.

4. Le concessioni di pubblici servizi sono integrate con quanto previsto dalle disposizioni contenute ai commi 2 e 3 a decorrere dalla data stabilita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Le pubbliche amministrazioni statali, che ancora non ne dispongono, attivano tempestivamente il servizio di ricezione delle trasmissioni telematiche, utilizzando allo scopo le risorse finanziarie già disponibili per le esigenze informatiche.

6. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano disposizioni coerenti con quanto previsto nei commi da 2 a 5 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dalle disposizioni dei predetti commi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

7. Il concessionario del servizio postale universale, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti regole tecniche, i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente; a tale fine individua i dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento originale cartaceo.

8. Dopo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti che hanno dato luogo a registrazione, trascrizione e voltura con le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, ovvero dipendano da atti e dichiarazioni che hanno dato luogo a trascrizione e voltura automatica o a variazioni catastali nello stato dei beni, i soggetti passivi sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione o comunicazione, di cui all'articolo 59, comma 1, lettera l), numero 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti tipologia, termini e modalità di trasmissione telematica dei dati ai comuni interessati, a cura dell'Agenzia del territorio. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di rimborso da parte dei comuni dei costi sostenuti per la trasmissione telematica dei dati. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, sono stabilite, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), le specifiche tecniche per la trasmissione telematica di dati ai comuni».

9. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 3-bis. - (*Procedure telematiche, modello unico informatico e autoliquidazione*). - 1. Alla registrazione di atti e denunce, alla presentazione di dichiarazioni di successione, nonché alla trascrizione, all'iscrizione ed all'annotazione nei registri immobiliari ed in altri pubblici registri ed alla voltura catastale, si provvede con procedure telematiche. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, è fissata la progressiva decorrenza dell'applicabilità del primo periodo; la decorrenza è fissata anche con riferimento a determinati soggetti, a specifiche aree geografiche ed a particolari tipologie di atti o fattispecie, tenendo conto dell'effettiva possibilità di utilizzo degli strumenti telematici da parte

dei soggetti interessati. Con i medesimi decreti si può provvedere all'eventuale attribuzione di un codice unico immobiliare.

2. Le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e di voltura catastale, nonché le denunce, le dichiarazioni ed ogni altra formalità, relative ad atti o

fattispecie per i quali è applicabile la procedura telematica, a seguito dell'adozione dei decreti di cui al comma 1, sono presentate su un modello unico informatico da trasmettere per via telematica unitamente a tutta la documentazione necessaria; con i medesimi decreti di cui al comma 1 può essere prevista la presentazione del predetto modello unico su supporto informatico; con lo stesso decreto può essere altresì prevista la data a decorrere dalla quale il titolo è trasmesso per via telematica, anche al fine della presentazione al conservatore dei registri immobiliari, per l'esecuzione delle relative formalità.

3. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento dei tributi dovuti in base ad autoliquidazione. In caso di irregolare funzionamento del collegamento telematico, fermo il predetto obbligo di pagamento, la trasmissione per via telematica è sostituita dalla presentazione su supporto informatico.

4. In caso di presentazione del modello unico informatico per via telematica effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *b*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le formalità di cui al comma 2 sono eseguite previo pagamento, anche mediante autoliquidazione, dei tributi dovuti, con le modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per gli atti comportanti annotazione nei registri immobiliari, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto, oltre alla eventuale voltura catastale ad essi collegata, la richiesta di registrazione e, anche separatamente, la domanda di annotazione. La formalità di annotazione ed il pagamento dei relativi tributi e diritti vengono eseguiti con le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 4.

6. Nell'ipotesi di formalità da eseguire con il sistema del libro fondiario di cui al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, la presentazione del modello unico informatico può avere ad oggetto anche tutte le domande ed istanze finalizzate all'esecuzione di dette formalità, nonché la trasmissione della documentazione necessaria ai fini dell'intavolazione. In tale ipotesi il decreto di cui al comma 1 è adottato anche di concerto con gli enti pubblici territoriali responsabili della tenuta del libro fondiario»;

b) all'articolo 3-*ter*, comma 1, primo periodo, le parole: «e del versamento» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti trasmessi con le procedure telematiche di cui all'articolo 3-*bis*, nonché del versamento».

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono individuate le voci di tariffa e sono determinati in misura forfetaria gli importi dell'imposta di bollo dovuta sugli atti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, come sostituito dal comma 9, lettera *a*), anche tenuto conto degli adempimenti correlati. Il decreto di cui al presente comma deve garantire l'invarianza di gettito complessiva per l'erario.

11. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, e 1,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

12. I commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

13. Ai fini di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i soggetti operanti con regime monofase si intendono ricompresi nell'ambito di cui alla lettera *a*) del secondo comma del predetto articolo 30.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

(Diffusione delle tecnologie).

Al comma 9, lettera a), capoverso «Art. 3-bis», comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblici registri aggiungere le seguenti: , con esclusione di quelli di cui all'articolo 2683 del codice civile,
14. 201. Alberto Giorgetti.
(Approvato)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al fine di semplificare le procedure amministrative delle pubbliche amministrazioni, le stesse possono stipulare convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per disciplinare modalità tempi e corrispettivi del procedimento di trasferimento su supporto informatico degli invii di corrispondenza destinati alle pubbliche amministrazioni, senza oneri e maggiori erari per la finanza pubblica.

14. 500. La Commissione.

(Approvato)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 15.

(Riduzione delle garanzie finanziarie per le imprese eco-certificate).

1. Le garanzie finanziarie previste dal comma 3 dell'articolo 16, dal comma 4 dell'articolo 17, dal comma 1 dell'articolo 28 e dal comma 5 dell'articolo 30 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono ridotte del 50 per cento per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, (EMAS) e del 40 per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

2. È fatto salvo l'obbligo da parte delle imprese interessate di integrare le garanzie finanziarie di cui al comma 1 qualora si verifichi una sospensione definitiva della registrazione EMAS o della certificazione ISO 14000.

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 16.

(Modifiche al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180).

1. Al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni imprenditoriali,»;

2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Nello svolgimento delle attività di sorveglianza del mercato e di lotta alla contraffazione, l'Agenzia delle dogane può effettuare, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, un monitoraggio a campione sull'importazione in Italia di prodotti fabbricati con metalli preziosi provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea. Tale monitoraggio si esplica, in particolare, tramite un controllo formale del rispetto del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e successive modificazioni, verificando che non sia già presente, al momento della importazione, un marchio di identificazione italiano»;

3) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il limite massimo di partecipazione della Simest Spa, ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero delle imprese italiane, dai quali derivino la creazione, l'acquisizione di imprese, *joint-venture*, e che si configurino quali attività aggiuntive a quelle nazionali, accompagnati dall'impegno al mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione»;

4) al comma 7, al primo periodo, dopo le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria» sono inserite le seguenti: «da 100 euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa»;

5) al comma 8 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità definite al periodo precedente»;

6) il comma 12 è sostituito dal seguente:

«12. Gli strumenti partecipativi e finanziari introdotti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, dell'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all'estero, non prevedono, nel piano dell'investimento, il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, ove esistenti, delle funzioni direzionali, nonché di una parte sostanziale dell'attività produttiva»;

7) il comma 14 è sostituito dal seguente:

«14. Allo scopo di favorire l'attività di ricerca e innovazione delle imprese italiane ed al fine di migliorarne l'efficienza nei processi di internazionalizzazione, il limite di partecipazione della Simest Spa, come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è elevato al 49 per cento del capitale o fondo sociale della società nel caso in cui le imprese italiane che investono all'estero in impianti produttivi non incorrano nelle condizioni di esclusione ai sensi del comma 12 e intendano altresì effettuare in Italia investimenti in ricerca e innovazione nel periodo di durata dell'intervento della Simest Spa»;

b) all'articolo 5, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché gli interventi previsti dall'articolo 86, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Almeno la metà della quota di cui al periodo precedente è destinata al finanziamento di progetti promossi da micro e piccole imprese, in forma singola o associata, ed è gestita dal soggetto gestore di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che può avvalersi degli interventi di controgaranzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

2) al comma 4, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «in particolare nei settori ad alta tecnologia»;

d) all'articolo 8, comma 3, le parole: «alla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2»;

e) all'articolo 9:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: «studi e consulenze» sono inserite le seguenti: «di natura legale, fiscale, contabile, giuslavoristica, necessarie ai fini della valutazione e realizzazione dell'operazione, e perizie direttamente connesse.»;

2) al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) indipendentemente dall'importo complessivo delle spese sostenute per studi e consulenze, l'ammontare del credito d'imposta non può superare 30.000 euro»

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente alle forme di aggregazione su base contrattuale e consortile fra micro e piccole imprese, come definite dalla citata raccomandazione n. 2003/361/CE, di cui alle lettere c) e d) del comma 1-bis.

2-ter. Per le imprese che rispettano tutte le condizioni di cui al comma 1, e che hanno più di cinque dipendenti prima del processo di concentrazione o aggregazione, è riconosciuto, per l'anno 2005, un credito d'imposta addizionale in misura pari:

a) al 7,5 per cento e al 15 per cento dei costi dei nuovi investimenti collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione rispettivamente dalle imprese di medie e di piccole dimensioni. Il credito è attribuito nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001. Nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, fermo restando il rispetto delle condizioni previste dal citato regolamento (CE) n. 70/2001, la misura del credito d'imposta è aumentata fino al massimale degli aiuti all'investimento a finalità regionale fissato nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 e in quella che sarà approvata per il successivo periodo;

b) al 50 per cento dei costi per la promozione all'estero collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001. Sono agevolabili i costi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello *stand* per la prima partecipazione ad una fiera o esposizione, in Italia o all'estero, nonché i costi per studi e consulenze per il lancio di un prodotto su un nuovo mercato. Sono esclusi gli aiuti all'esportazione vietati dalla disciplina comunitaria;

c) al 35 per cento dei costi per la formazione collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. La misura dell'incentivo è aumentata al 70 per cento in caso di formazione generale, ovvero di formazione che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili e migliori significativamente la possibilità di collocamento del lavoratore;

d) al 35 per cento dei costi per la ricerca collegati o sostenuti a seguito del processo di aggregazione o concentrazione, nel rispetto delle condizioni previste nel citato regolamento (CE) n. 70/2001, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004. La misura dell'incentivo è aumentata:

1) del 5 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, e del 10 per cento nelle aree ammissibili alla deroga prevista dal medesimo articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del Trattato;

2) del 10 per cento in caso di collaborazione con almeno due *partner* indipendenti di due Stati membri o con istituti di ricerca pubblici, oppure se i risultati del progetto sono pubblicizzati;

3) del 15 per cento in caso di ricerche multisettoriali in conformità con un progetto avviato ai sensi di un programma quadro di azioni comunitarie o del programma Eureka;

4) fino al 75 per cento limitatamente ai costi degli studi di fattibilità tecnica in preparazione dell'attività di ricerca.

2-quater. Il contributo di cui al comma 2-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 26 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

4) al comma 3, primo periodo, le parole: «Per fruire del contributo» sono sostituite dalle seguenti:

«Per fruire dei contributi di cui ai commi 1 e 2-ter» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Coloro che, presentata l'istanza, non ne hanno ottenuto l'accoglimento per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per l'anno e che, comunque, intendono conseguire il credito d'imposta, possono rinnovare l'istanza a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo conservando l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta»;

f) all'articolo 13:

1) al comma 13, la lettera *a*) è sostituita dalla seguente:

«*a*) al comma 1, il sesto periodo è sostituito dai seguenti: "Ai fini del raccordo della programmazione della formazione professionale continua, nell'ambito della concertazione prevista in sede regionale, le regioni, le province autonome e le articolazioni regionali dei fondi interprofessionali o i rappresentanti designati dai fondi stessi provvederanno al reciproco scambio di dati ed informazioni relativi alle iniziative in materia di formazione continua. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per la formazione continua, definisce, d'intesa con regioni e parti sociali, tempi e modalità attraverso i quali facilitare il trasferimento delle predette informazioni, utilizzando il sistema informativo di monitoraggio delle attività"»;

2) il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. Fino all'entrata in vigore della legge regionale o provinciale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro. I relativi profili formativi possono essere definiti, con l'assistenza dell'ISFOL se richiesta dalle parti, anche per il tramite di enti bilaterali per la formazione"».

2. All'articolo 1, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, come modificato, da ultimo, dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condizioni contrattuali sono determinate sulla base di convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari indicati al precedente periodo dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli enti che erogano le pensioni e gli altri assegni di cui al quarto comma, secondo le procedure e nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80».

3. All'articolo 13-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto stabilisce le procedure e i criteri per la stipula delle convenzioni previste dall'articolo 1, terzo comma, del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 16.

(Modifiche al decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180).

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

3-*bis*) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Le Regioni possono assegnare in gestione alla Simest S.p.A propri fondi rotativi con finalità di *venture capital*, per l'acquisizione di quote aggiuntive di partecipazioni fino ad un massimo del 49 per cento del capitale o fondo sociale di società o imprese partecipate da imprese delle proprie regioni. Tali fondi sono autonomi e restano distinti dal patrimonio di Simest S.p.A.

6-*ter*. All'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il

Consiglio di amministrazione della Simest S.p.A: è composto da undici membri. Il presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, nomina sei membri dello stesso, compreso il presidente: due di questi sono designati, rispettivamente, dai Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze. La Conferenza dei Presidenti delle Giunte regionali designa un membro del Consiglio".

6-*quater*. Con l'entrata in vigore delle presenti disposizioni sono rinnovati gli organi della Simest S.p.A: e viene adeguato lo statuto della società».

16. 213. Raisi.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), numero 4), sostituire le parole: Le sanzioni sono applicate con le seguenti: Qualora l'acquisto o l'accettazione sia effettuata da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro sino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate.

16. 200. *(Testo modificato nel corso della seduta)*Carlucci, Galli.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

16. 500. Le Commissioni.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

***16. 207.** Di Teodoro, Giudice.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).

***16. 301.** Governo.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

16. 300. Governo.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 12, comma 3, le parole: «L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia è un ente pubblico economico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

***16. 36.** *(Testo modificato nel corso della seduta)*Peretti, Di Giandomenico.

(Approvato)

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

e-bis) All'articolo 12, comma 3, le parole: «L'Agenzia è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «L'Agenzia è un ente pubblico economico» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

***16. 205.** *(Testo modificato nel corso della seduta)*Antonio Leone.

(Approvato)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo le parole: «decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,» sono aggiunte le seguenti: «appartenenti ad uno o più gruppi bancari.»

16. 501. Le Commissioni.
(*Approvato*)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis. (*Fondo per lo sviluppo*). - 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del predetto Fondo è stabilita in 30 milioni di euro».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come determinata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Conseguentemente, all'articolo 31, dopo le parole: capoverso 2-quater, aggiungere le seguenti:
dell'articolo 16-bis.

16. 01. (*Testo corretto*)Zanetta.
(*Approvato*)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 17.

(Disposizioni per il potenziamento dei centri fieristici).

1. Allo scopo di incentivare l'attività dei centri fieristici, per l'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2006 e per i cinque successivi, è consentito ai soggetti previsti dal comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, proprietari o gestori di centri fieristici, di escludere dal reddito imponibile ai fini dell'IRES e dell'IRAP una quota, comunque non superiore al 70 per cento, degli utili dichiarati impiegata nell'investimento in beni strumentali, materiali ed immateriali, effettuato nell'esercizio stesso e nei tre successivi.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 compete, in ogni caso, fino alla concorrenza degli investimenti effettuati ai sensi del medesimo comma 1, non può eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima, e deve essere richiesta espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utili destinata al reinvestimento. Alla dichiarazione deve essere unito un progetto di massima degli investimenti.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per investimenti si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi, anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del presente articolo ed è stabilita la quota dell'esclusione di cui al comma 1, in ogni caso entro il limite di spesa di cui al comma 5.
5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto

1978, n. 468, e successive modificazioni, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 18.

(Contributi alle imprese operanti nel comparto della pesca).

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le imprese operanti nel comparto della pesca interessate alla concessione dei contributi per favorire l'ammodernamento e il potenziamento del comparto stesso, di cui al predetto comma, presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza al Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, nei successivi trenta giorni, provvede all'erogazione dei contributi.

3. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti nella misura massima di 2.500 euro per ciascuna delle imprese interessate e comunque entro il limite delle risorse stanziato dal citato articolo 1, comma 245, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 19.

(Finanziamenti per lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili).

1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i soggetti interessati alla concessione dei finanziamenti per incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili di cui al predetto comma, presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero dell'economia e delle finanze apposita istanza corredata dai relativi progetti.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, nei successivi trenta giorni, provvede all'erogazione dei finanziamenti.

3. I finanziamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nella misura massima di 100.000 euro per ciascuno dei soggetti interessati e comunque entro il limite delle risorse stanziato dal citato articolo 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

(Finanziamenti per lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili).

Al comma 2, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,

19. 200. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.

(Approvato)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 20.

(Proroga dei termini relativi alle deleghe in materia di incentivi alle imprese e metrologia legale).

1. All'articolo 5, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».
2. All'articolo 8, comma 1, alinea, della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole; «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 21.

(Disposizioni in materia di realizzazione, acquisizione e adeguamento di beni immobili).

1. Per la realizzazione, l'acquisizione e l'adeguamento di opere pubbliche, le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere contratti di locazione finanziaria (*leasing*), previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
2. Le attività di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere acquisite dalle amministrazioni pubbliche mediante contratti di locazione finanziaria sono realizzate, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, fatta eccezione per quanto espressamente disposto dal presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, si intendono per opere pubbliche gli edifici, gli impianti, le infrastrutture e qualsiasi altro tipo di costruzione di cui le amministrazioni necessitano per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. Ai fini del presente articolo, si intendono per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti individuati nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni.
5. Le opere pubbliche da realizzare mediante ricorso allo strumento della locazione finanziaria sono inserite nell'elenco delle opere pubbliche predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
6. Le opere pubbliche sono realizzate a cura e spese di un soggetto finanziatore iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari previsto dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro del tesoro 6 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 22 luglio 1994.
7. La progettazione definitiva delle opere pubbliche è a cura e spese delle amministrazioni aggiudicatrici, che vi provvedono secondo le modalità previste dall'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni, nonché in conformità al capitolato di gara e alle prescrizioni della normativa vigente in materia.
8. Il soggetto finanziatore, in sede di partecipazione alla gara ai sensi del comma 1, indica le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modificazioni, alle quali intende affidare l'esecuzione dei lavori. In sede di partecipazione alla gara, il soggetto finanziatore indica altresì il direttore dei lavori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge n. 109 del 1994, e, nei casi previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
9. L'amministrazione aggiudicatrice, ferme restando le competenze del direttore dei lavori di cui al comma 8, nomina uno o più verificatori delle opere con il potere di accedere al cantiere senza limitazioni e senza preavviso. Il verificatore è competente all'accertamento della regolare e tempestiva esecuzione delle opere in relazione a ciascun singolo stato di avanzamento dei lavori.

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis. - 1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1° luglio 2003» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2004»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2005» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2005».

21. 08. Peretti.

(Approvato)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 22.

(Insediamenti turistici di qualità).

1. Al fine di promuovere lo sviluppo del turismo di qualità, i soggetti di cui al comma 4, di seguito denominati «promotori», possono presentare alla regione interessata proposte relative alla realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale, anche tramite concessione di beni demaniali marittimi e anche mediante la riqualificazione di insediamenti e impianti preesistenti.
2. Ai canoni di concessione per gli insediamenti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. La misura del canone è determinata dall'atto di concessione. Una quota degli introiti dei canoni è attribuita, nella misura del 20 per cento alla regione interessata e nella misura del 20 per cento al comune o ai comuni interessati, proporzionalmente al territorio compreso nell'insediamento. Per quanto non determinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 36 a 49 del codice della navigazione.
3. Gli insediamenti turistici di qualità di cui al presente articolo sono caratterizzati dalla compatibilità ambientale, dalla capacità di tutela e di valorizzazione culturale del tessuto circostante e dei beni presenti sul territorio, dall'elevato livello dei servizi erogati e dalla idoneità ad attrarre flussi turistici anche internazionali. In ogni caso gli insediamenti turistici di cui al presente articolo devono assicurare un ampliamento della base occupazionale mediante l'assunzione di un numero di addetti non inferiore a 250 unità. La realizzazione e la gestione degli insediamenti per il turismo di qualità sono effettuate secondo le procedure di cui ai commi seguenti.
4. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 gli enti locali territorialmente competenti, anche associati, i soggetti di cui all'articolo 10 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, associati con gestori di servizi ed eventualmente consorziati e associati con enti finanziatori, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi e finanziari, definiti da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
5. Le proposte devono comprendere lo studio di fattibilità ambientale, il piano finanziario degli investimenti, l'adeguamento del sistema complessivo dei servizi che interessano l'area, in particolare nel settore della mobilità, nonché la previsione di eventuali infrastrutture e opere pubbliche connesse, e sono redatte secondo modelli definiti dal regolamento di cui al comma 4. La realizzazione di infrastrutture e di servizi connessi può essere affidata allo stesso soggetto realizzatore dell'insediamento turistico. In tale caso si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 104, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
6. Le proposte sono valutate dalla regione sotto il profilo della fattibilità e della qualità costruttiva, urbanistica e ambientale, nonché della qualità progettuale, della funzionalità, del costo di gestione e di manutenzione, dei tempi di ultimazione dei lavori per la realizzazione degli impianti e delle infrastrutture e opere pubbliche connesse. Sono comunque valutate in via prioritaria le proposte che

prevedono il recupero e la bonifica di aree compromesse sotto il profilo ambientale e di impianti industriali dismessi.

7. La regione, entro trenta giorni dalla presentazione, verifica l'assenza di elementi ostativi e, esaminate le proposte stesse, anche comparativamente, e sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvede, entro i successivi sessanta giorni, ad individuare quelle che ritiene di pubblico interesse e a trasmetterne documentazione ai comuni e alle province competenti per territorio, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero delle

attività produttive, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero per i beni e le attività culturali e a tutte le altre amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo.

8. Le amministrazioni interessate rimettono le proprie valutazioni alla regione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della documentazione relativa alla proposta, ovvero, in caso di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del comma 10, entro trenta giorni dalla aggiudicazione. Entro lo stesso termine le amministrazioni interessate possono presentare motivate proposte di adeguamento o richieste di prescrizioni. La mancata presentazione, entro il termine previsto, di osservazioni o richieste di prescrizioni ha l'effetto di assenso alla proposta. La regione promuove, entro i successivi quarantacinque giorni, la stipula fra le amministrazioni interessate di un accordo di programma, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. La stipula dell'accordo di programma sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato, consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nella proposta approvata, e ha l'effetto di determinare le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e di sostituire le concessioni edilizie, nel rispetto delle condizioni di cui al citato articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

10. Nel caso di più proposte relative alla stessa concessione di beni demaniali la regione, prima della stipula dell'accordo di programma, indice una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore, secondo le procedure di cui all'articolo 37-*quater* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

11. Per promuovere la realizzazione degli insediamenti di cui al presente articolo, i comuni interessati possono prevedere l'applicazione di regimi agevolati ai fini del contributo di cui all'articolo 16 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché l'esenzione, ovvero l'applicazione di riduzioni o detrazioni, dall'imposta comunale sugli immobili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

12. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati tre siti di preminente interesse paesaggistico in cui sono ubicati insediamenti industriali dismessi, nei quali effettuare un intervento integrato di recupero e bonifica ambientale e realizzare un insediamento turistico di qualità, secondo le modalità del presente articolo, sulla base di un concorso di idee, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2005. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE ART. 22.

(Insediamenti turistici di qualità).

Al comma 1, dopo le parole: beni demaniali marittimi aggiungere le seguenti: esclusi quelli sui quali sussistano concessioni con finalità turistico-ricreative già operanti ai sensi dell'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. 203. Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Grotto.
(Approvato)

Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e ferme restando le disposizioni di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

22. 205. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Gambini, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Nigra, Quartiani, Ruggia, Tedeschi, Grotto.
(Approvato)

Al comma 12, primo periodo, sopprimere la parola: tre

22. 207. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
(Approvato)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 23.

(Modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276).

1. Il comma 1 dell'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«1. Salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo stipulato da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, durante il rapporto di apprendistato la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due

livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto».

2. All'articolo 70, comma 1, lettera e-bis), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dall'articolo 1-bis, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo la parola: «limitatamente» sono inserite le seguenti: «all'artigianato,».

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 24.

(Avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche).

1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2005, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 25.

(Erogazioni liberali in materia di beni culturali).

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera *l-quater*) è aggiunta la seguente:
«*l-quinquies*) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente»;

b) all'articolo 100, comma 1, dopo le parole: «per specifiche finalità di», è inserita la seguente: «cultura»;

c) all'articolo 100, comma 2, lettera a), dopo le parole: «perseguono esclusivamente», sono inserite le seguenti: «o prevalentemente»;

d) all'articolo 100, comma 2, le lettere f) e g) sono abrogate;

e) all'articolo 100, comma 2, la lettera m) è sostituita dalla seguente:

«m) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali concernenti lo svolgimento o la promozione di attività culturali, nonché per la realizzazione di interventi specifici nei settori dei beni culturali e dello spettacolo. Qualora siano fatte a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori oppure di fondazioni e associazioni, costituite o partecipate in misura prevalente dal Ministero per i beni e le attività culturali, le erogazioni liberali possono assumere la forma dell'accollo di debito, con le modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Negli altri casi, il Ministro per i beni e le attività culturali individua a cadenza biennale, con proprio decreto, le categorie dei soggetti che possono beneficiare delle erogazioni, sulla base dei criteri stabiliti previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni siano utilizzate per gli scopi previsti e vigila sull'impiego dei fondi erogati. Detti termini possono, per causa non imputabile al beneficiario, essere prorogati per una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministero per

i beni e le attività culturali certifica, a richiesta del soggetto erogante e sulla base delle informazioni acquisite al riguardo dal beneficiario, l'ammontare dell'erogazione e la sua utilizzazione; entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento comunica al Ministero dell'economia e delle finanze le informazioni acquisite in merito alle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno

precedente»;

f) all'articolo 146, comma 1, le parole: «gli oneri indicati alle lettere a), f) e g)» sono sostituite dalle seguenti: «gli oneri indicati alle lettere a), f), g) e *l-quinquies*)».

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 26.

(*Volontariato sociale*).

1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fondi speciali di ambito territoriale regionale»;

b) all'articolo 15, comma 1, le parole da: «fondi speciali presso le regioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «fondi speciali di ambito territoriale e regionale per gli scopi di cui all'articolo 15-*bis*»;

c) all'articolo 15, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli enti di cui al comma 1, in sede di approvazione dei bilanci consuntivi, ripartiscono le somme:

a) nella misura del 50 per cento in favore del fondo speciale di cui all'articolo 15-*bis*, costituito presso l'ambito territoriale regionale in cui gli enti hanno sede legale;

b) nella misura del 30 per cento in favore di uno o più fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti;

c) nella misura del 20 per cento in favore della costituzione di un fondo perequativo nazionale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzato ad integrare i fondi speciali costituiti presso ciascun ambito territoriale regionale, destinatari di accantonamenti di minore entità effettuati ai sensi delle lettere a) e b). Con proprio decreto, sentiti l'Osservatorio nazionale per il volontariato e

l'Associazione delle casse di risparmio italiane, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce annualmente la ripartizione del fondo perequativo fra i fondi speciali costituiti nell'ambito territoriale regionale, tenuto conto, tra l'altro, della dotazione dei fondi costituiti nell'ambito territoriale regionale, della popolazione residente e del numero di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di ciascuna regione»;

d) all'articolo 15, il comma 3 è abrogato;

e) dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«Art. 15-*bis*. - (*Comitati di gestione*). - 1. Per ogni ambito regionale è istituito un fondo speciale, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati ai comitati di gestione dagli enti di cui all'articolo 15, nonché gli importi attribuiti sulla base della ripartizione annuale del fondo perequativo di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c). Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione di pertinenza degli stessi enti. Esse sono disponibili in misura non inferiore al 50 per cento per i centri di servizio di cui all'articolo 15-*ter*, e nella misura restante per le spese di attività di cui al comma 4, lettere g) e h), e di funzionamento del comitato di gestione.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione, organismo di natura privatistica, composto da:

a) un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, eletti da assemblee elettive delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali o delle province autonome, ovvero, ove queste non siano operanti, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali o delle province autonome in materia;

c) un membro nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

d) sette membri nominati dagli enti di cui all'articolo 15;

e) un membro nominato dall'Associazione delle casse di risparmio italiane;

f) un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione resta in carica tre anni, che decorrono in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni. Il comitato di gestione può deliberare quando sia stata nominata la metà più uno dei componenti.

4. Il comitato di gestione:

a) istituisce, con provvedimento motivato, i centri di servizio di cui all'articolo 15-ter nella regione, sulla base di criteri adeguatamente pubblicizzati;

b) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio, e ne pubblicizza l'esistenza;

c) iscrive i centri di servizio sulla base dei criteri di cui alla lettera a) e cancella con provvedimento motivato i centri di servizio in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di gravi inadempienze o irregolarità di gestione;

d) esercita il controllo e adotta sanzioni nei loro confronti;

e) nomina un membro degli organi deliberativi e un membro degli organi di controllo dei centri di servizio;

f) ripartisce annualmente, tra i centri di servizio istituiti presso la regione, una quota non inferiore al 50 per cento delle somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo; la misura di tale quota deve, in ogni caso, permettere ai centri di servizio lo svolgimento dei propri compiti ed è determinata d'intesa con i centri di servizio, tenendo conto delle proposte di programmazione elaborate dai medesimi centri di servizio;

g) ripartisce annualmente tra le organizzazioni di volontariato, sentiti i centri di servizio, sulla base di programmi di attività presentati dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, anche in forma associata, tramite i centri di servizio, le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alla lettera f) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento. Il comitato di gestione ripartisce la quota con riferimento agli ambiti di intervento individuati dai centri di servizio nei loro programmi annuali;

h) assegna le somme iscritte nel fondo speciale di cui al presente articolo, dedotti l'importo di cui alle lettere f) e g) e la quota destinata alla copertura delle spese per il proprio funzionamento, al fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64, per la realizzazione, nel proprio ambito territoriale, di progetti presentati dagli enti e dalle organizzazioni privati di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, iscritti nei registri di cui all'articolo 6 della presente legge, ed approvati dall'Ufficio nazionale del servizio civile o dalle regioni o dalle province autonome.

Art. 15-ter. - (*Centri di servizio per il volontariato*). - 1. Le organizzazioni di volontariato, anche tramite istanza congiunta con gli enti locali e gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 15, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di centri di servizio, a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui agli articoli 15, 15-bis e al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delegato al coordinamento del Servizio civile nazionale, sentito l'Osservatorio nazionale del volontariato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel decreto sono indicate le modalità con le quali i comitati di gestione assicurano la pubblicazione dei rendiconti delle spese sostenute e l'obbligatorietà della loro

comunicazione all'Osservatorio nazionale del volontariato e agli organismi regionali previsti dalle leggi regionali per il rapporto tra volontariato e regioni.

4. Alle spese per il funzionamento dei comitati di gestione e dei centri di servizio si provvede con le risorse individuate con il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà

sociale, in data 8 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997».

2. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nel medesimo articolo a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.